

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 giugno 1990

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 11 aprile 1990, n. 163.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime di importazione delle merci . . . . . Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 24 maggio 1990.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero. . . . . . Pag. 4

DECRETO 20 giugno 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, ed emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997. . . . . Pag. 9

Ministero dell'ambiente

DECRETO 21 giugno 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 giugno 1989 relativo ai limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore . . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 giugno 1990.

Sospensione della condizione di esclusione dai benefici in materia contributiva . . . . . Pag. 14

Ministero dell'industria  
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 maggio 1990.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad uno specifico contratto . . . . . Pag. 14

**DECRETO 14 giugno 1990.**

Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta del diritto annuale per l'anno 1990 a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera . . . . . Pag. 15

Ministro per il coordinamento della protezione civile

**ORDINANZA 12 giugno 1990.**

Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nella zona dei Castelli Romani. (Ordinanza n. 1947/FPC) . . . . . Pag. 16

**ORDINANZA 18 giugno 1990.**

Differimento del termine relativo al compenso del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza n. 1951/FPC) . . . . . Pag. 17

**ORDINANZA 18 giugno 1990.**

Determinazione del compenso dovuto ai commissari straordinari *ad acta* ed ai vice commissari straordinari *ad acta* nominati con ordinanze n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989 e n. 1682/FPC in data 8 aprile 1989 per l'effettuazione degli interventi sui rifiuti industriali trasportati via mare dal Libano al porto di La Spezia dalla nave «Rosso», già «Jolly Rosso». (Ordinanza n. 1952/FPC) . . . . . Pag. 18

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

Azienda di Stato  
per gli interventi nel mercato agricolo

**DECRETO 15 giugno 1990.**

Proroga del termine per sottoporre a controllo i tabacchi sciolti del raccolto 1989 provenienti dalla Grecia . . . . . Pag. 19

Università di Bari

**DECRETO RETTORALE 8 marzo 1990.**

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 19

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

**DECRETO RETTORALE 16 maggio 1990.**

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 21

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero del tesoro:**

Corso dei cambi e media dei titoli del 18 giugno 1990.  
Pag. 23

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994, al portatore . . . . . Pag. 25

**Ministero degli affari esteri:**

Entrata in vigore del programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la realizzazione del progetto integrato di miglioramento della produzione e commercializzazione della patata del Narino, firmato a Bogotà il 20 settembre 1989 . . . . . Pag. 25

Entrata in vigore del programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per lo sviluppo dell'allevamento suino nel Dipartimento del Narino, firmato a Bogotà il 20 settembre 1989 . . . . . Pag. 25

**Ministero di grazia e giustizia:** Revoca di trasferimento di notaio . . . . . Pag. 25

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Attribuzione alla società Sae Sadelmi S.p.a., in Milano, dello sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'INPS da parte delle aziende che trasferiscono unità operative nel Sud . . . . . Pag. 25

Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1979, concernente lo scioglimento della Società cooperativa tra ortofruttilicoltori agrumicoltori ed affini S. Martino, in Muravera . . . . . Pag. 25

Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 25

**Regione Friuli-Venezia Giulia:** Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuova agricoltura - Soc. coop. a r.l.», in Chions . . . . . Pag. 29

**Regione Marche:** Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale «Frasassi - Sorgente Piagge del Prete» in contenitori P.E.T. . . . . Pag. 29

**Regione Umbria:** Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Motette» in contenitori di polietilene tereftalato.  
Pag. 29

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45****LEGGE 26 giugno 1990, n. 162.**

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

90G0197

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 aprile 1990, n. 163.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime di importazione delle merci.

### IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1989, che, a modifica del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, ha disposto la liberalizzazione di talune importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3);

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 7 agosto 1989;

Ritenuta l'opportunità di liberalizzare altresì le importazioni di ulteriori prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1° febbraio 1990;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, sono altresì liberalizzate a decorrere dal 1° gennaio 1990 le importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3) dei pro-

dotti di cui alle voci doganali 5004.00 - Filati di seta non condizionati per la vendita al minuto; 5005.00 - Filati di cascami di seta non condizionati per la vendita al minuto ed è liberalizzata dal Giappone (zona C) l'importazione dei prodotti di cui alla voce doganale 5007 - Tessuti di seta o cascami di seta.

Conseguentemente l'elenco n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297, citato in premessa, viene integrato con l'aggiunta delle predette voci doganali.

Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha efficacia dal 1° gennaio 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 aprile 1990

*Il Ministro  
del commercio con l'estero*  
RUGGIERO

*Il Ministro delle finanze*  
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI  
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1990  
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 21

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 288/82 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 35 del 9 febbraio 1982.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0204

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 maggio 1990.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro del tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 16 giugno 1983, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° luglio 1983;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1987, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni in Grecia a decorrere dal 1° giugno 1987;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1989, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1989, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni in Libano a decorrere dal 1° agosto 1989;

Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale, in particolare per il personale non dirigente, strutturato non più secondo il precedente sistema di progressione in carriere gerarchicamente sovrapposte, ma in qualifiche funzionali, livelli o categorie, di dover adeguare i gruppi di personale indicati nella tabella A allegata al precedente

decreto ministeriale 12 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 27 luglio 1979;

Ritenuto opportuno, a causa delle variazioni verificatesi dal 1983 in poi, nei rapporti valutari e nel costo della vita nei singoli paesi esteri, aggiornare le diarie indicate nel citato decreto ministeriale del 12 maggio 1983;

Decreta:

Ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, il personale stesso è suddiviso in gruppi come dalla tabella A annessa al presente decreto.

Le misure nette delle diarie per le missioni all'estero sono quelle indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella B ugualmente annessa al presente decreto.

I precedenti sopracitati decreti 12 maggio 1983, 8 giugno 1987 e 22 luglio 1989 sono soppressi.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1990, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1990  
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 162

#### TABELLA A

SUDDIVISIONE IN GRUPPI, AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE ALL'ESTERO, DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE COMPRESO QUELLO DELLE AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI RUOLO E NON DI RUOLO, DEI MAGISTRATI ORDINARI E DI QUELLI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHÉ DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1926, N. 941, SULLA INDENNITÀ AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

#### Gruppo 1°

Personale della magistratura: 1° Presidente della Corte di Cassazione ed equiparati.

Presidente, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri.

#### Gruppo 2°

Personale della magistratura: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente di Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, qualifiche equiparate.

Sottosegretari di Stato, deputati e senatori.  
 Personale civile: ambasciatori, prefetti di 1° classe e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Personale docente dell'università: professori ordinari alla V, VI, VII classe di stipendio.

*Gruppo 3°*

Personale della magistratura: consiglieri della Corte di cassazione, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti generali e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di divisione e gradi corrispondenti.

*Gruppo 4°*

Personale della magistratura: consiglieri di Corte d'appello, primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, giudici ed equiparati, referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, sostituti procuratori, giudici istruttori militari, procuratori dello Stato e qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti superiori, primi dirigenti, personale del ruolo ad esaurimento, della IX e VIII qualifica funzionale, livelli o categorie, restante personale con qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di brigata, colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo dell'università e della scuola: professori ordinari, straordinari ed associati, ispettori tecnici, presidi degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, direttori didattici, direttori dei conservatori e docenti appartenenti alla VIII qualifica funzionale.

*Dal 5° al 9° gruppo*

Personale della magistratura: uditori giudiziari e qualifiche equiparate.

Personale civile: dalla VII alla III qualifica funzionale, livelli o categorie.

Personale militare: da capitano a carabiniere e gradi corrispondenti.

Personale docente e non docente nell'università e della scuola: assistenti universitari, ricercatori, personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado dalla VII alla III qualifica funzionale.

*Gruppi 10° e 11°*

Restante personale civile, militare e della scuola di ogni ordine e grado.

Visto, il Ministro del tesoro  
 CARLI

TABELLA B

Diarie nette in valuta estera per le missioni all'estero riferite a ciascun Paese ed ai propri gruppi di personale dello Stato indicati nella tabella A

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Afghanistan . . . . .	\$ U.S.A.	109	93	83	83	71	71	71	71	71	56	56
Albania . . . . .	Id.	114	99	90	90	78	78	78	78	78	59	59
Algeria . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Angola . . . . .	Id.	138	126	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Arabia Saudita . . . . .	Id.	220	196	178	178	151	151	151	151	151	126	126
Argentina . . . . .	Id.	171	152	138	138	116	116	116	116	116	97	97
Australia . . . . .	Id.	113	102	86	86	75	75	75	75	75	59	59
Austria . . . . .	Id.	236	207	187	187	160	160	160	160	160	130	130
Vienna . . . . .	Id.	272	242	215	215	185	185	185	185	185	149	149
Bahama . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Bahrein . . . . .	Id.	220	196	178	178	151	151	151	151	151	126	126
Bangladesh . . . . .	Id.	138	126	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Barbados . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Belgio . . . . .	Id.	197	175	155	155	133	133	133	133	133	108	108
Bruxelles . . . . .	Id.	212	188	167	167	143	143	143	143	143	120	120
Belize . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Benin . . . . .	Id.	171	152	138	138	116	116	116	116	116	97	97
Bhutan . . . . .	Id.	152	138	120	120	106	106	106	106	106	83	83
Birmania . . . . .	Id.	162	143	128	128	110	110	110	110	110	91	91
Bolivia . . . . .	Id.	177	154	138	138	120	120	120	120	120	100	100
Botswana . . . . .	Id.	128	112	97	97	85	85	85	85	85	69	69
Brasile . . . . .	Id.	190	168	155	155	128	128	128	128	128	107	107

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Bulgaria . . . . .	\$ U.S.A.	114	99	90	90	78	78	78	78	78	59	59
Burkina . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Burundi . . . . .	Id.	128	112	97	97	85	85	85	85	85	69	69
Cambogia . . . . .	Id.	171	152	138	138	116	116	116	116	116	97	97
Cameroun . . . . .	Id.	184	165	146	146	122	122	122	122	122	103	103
Canada . . . . .	Id.	136	118	106	106	92	92	92	92	92	77	77
Capo Verde . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Cecoslovacchia . . . . .	Id.	130	119	103	103	93	93	93	93	93	71	71
Centrafricana (Rep.) . . . . .	Id.	184	165	146	146	122	122	122	122	122	103	103
Ciad . . . . .	Id.	184	165	146	146	122	122	122	122	122	103	103
Cile . . . . .	Id.	142	128	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Cina (Rep. Pop. Cin.) . . . . .	Id.	149	132	116	116	101	101	101	101	101	84	84
Cina (Taiwan) . . . . .	Id.	157	143	125	125	109	109	109	109	109	85	85
Cipro . . . . .	Id.	126	113	101	101	87	87	87	87	87	70	70
Colombia . . . . .	Id.	152	138	120	120	106	106	106	106	106	83	83
Comore . . . . .	Id.	128	113	100	100	88	88	88	88	88	71	71
Congo (Rep. Pop.) . . . . .	Id.	194	172	157	157	133	133	133	133	133	110	110
Corea del Nord . . . . .	Id.	162	143	128	128	110	110	110	110	110	91	91
Corea del Sud . . . . .	Id.	164	146	133	116	116	116	116	116	116	94	94
Costa d'Avorio . . . . .	Id.	194	172	157	157	133	133	133	133	133	110	110
Costa Rica . . . . .	Id.	133	122	106	106	93	93	93	93	93	72	72
Cuba . . . . .	Id.	146	128	114	114	100	100	100	100	100	83	83
Danimarca . . . . .	Id.	178	158	140	140	121	121	121	121	121	98	98
Dominica . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Dominicana (Rep.) . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Ecuador . . . . .	Id.	162	143	128	128	110	110	110	110	110	91	91
Egitto (Rau) . . . . .	Id.	133	119	105	105	93	93	93	93	93	71	71
El Salvador . . . . .	Id.	158	138	123	123	107	107	107	107	107	90	90
Emirati Arabi Uniti . . . . .	Id.	220	196	178	178	151	151	151	151	151	126	126
Etiopia . . . . .	Id.	119	107	97	97	83	83	83	83	83	64	64
Figi . . . . .	Id.	136	122	103	90	90	90	90	90	90	70	70
Filippine . . . . .	Id.	161	142	128	128	110	110	110	110	110	91	91
Finlandia . . . . .	Id.	149	132	116	116	101	101	101	101	101	84	84
Helsinki . . . . .	Id.	158	138	123	123	110	110	110	110	110	87	87
Francia . . . . .	Id.	169	151	134	134	115	115	115	115	115	83	83
Parigi . . . . .	Id.	204	182	160	160	138	138	138	138	138	111	111
Gabon . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Gambia . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Germania (RDT) . . . . .	Id.	181	162	142	142	122	122	122	122	122	100	100
Germania (RFT) . . . . .	Id.	245	217	194	194	166	166	166	166	166	134	134
Bonn e Berlino . . . . .	Id.	270	237	212	212	184	184	184	184	184	146	146
Ghana . . . . .	Id.	194	172	157	157	133	133	133	133	133	110	110
Giamaica . . . . .	Id.	142	128	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Giappone . . . . .	Id.	204	183	164	164	138	138	138	138	138	117	117
Tokio . . . . .	Id.	225	197	183	183	154	154	154	154	154	128	128
Gibuti . . . . .	Id.	72	65	59	59	51	51	51	51	51	39	39
Giordania . . . . .	Id.	157	143	125	125	109	109	109	109	109	85	85
Gran Bretagna . . . . .	Id.	145	128	117	117	97	97	97	97	97	76	76
Londra . . . . .	Id.	159	140	124	124	107	107	107	107	107	85	85
Grecia . . . . .	Id.	68	61	54	54	46	46	46	46	46	27	27
Grenada . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Guatemala . . . . .	Id.	142	128	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Guinea . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Guinea - Bissau . . . . .	\$ U.S.A.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Guinea Equatoriale . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Guyana . . . . .	Id.	190	168	155	155	128	128	128	128	128	107	107
Haiti . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Honduras . . . . .	Id.	146	128	114	114	100	100	100	100	100	83	83
Hong Kong . . . . .	Id.	161	142	128	128	110	110	110	110	110	91	91
India . . . . .	Id.	152	136	117	117	106	106	106	106	106	81	81
Indonesia . . . . .	Id.	178	161	142	142	117	117	117	117	117	100	100
Iran . . . . .	Id.	97	85	78	78	68	68	68	68	68	52	52
Iraq . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Irlanda . . . . .	Id.	124	112	97	97	90	90	90	90	90	69	69
Islanda . . . . .	Id.	136	128	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Israele . . . . .	Id.	158	138	123	123	110	110	110	110	110	87	87
Jugoslavia . . . . .	Id.	122	110	94	94	84	84	84	84	84	62	62
Kenia . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Kiribati (Rep.) . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Kuwait . . . . .	Id.	209	186	168	168	143	143	143	143	143	117	117
Laos . . . . .	Id.	194	172	157	157	133	133	133	133	133	110	110
Lesotho . . . . .	Id.	145	128	117	117	98	98	98	98	98	81	81
Libano . . . . .	Id.	249	233	215	215	203	203	203	203	203	178	178
Liberia . . . . .	Id.	171	152	138	138	116	116	116	116	116	97	97
Libia . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	111	111
Liechtenstein . . . . .	Id.	254	224	199	199	168	168	168	168	168	133	133
Lussemburgo . . . . .	Id.	188	167	149	149	128	128	128	128	128	103	103
Madagascar . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Malaysia . . . . .	Id.	161	142	128	128	110	110	110	110	110	91	91
Malawi . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Maldiva . . . . .	Id.	138	126	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Mali . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Malta . . . . .	Id.	81	71	64	64	55	55	55	55	55	43	43
Marocco . . . . .	Id.	164	146	133	133	116	116	116	116	116	94	94
Mauritania . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Maurizio . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Messico . . . . .	Id.	146	128	114	114	100	100	100	100	100	83	83
Monaco (Princip.) . . . . .	Id.	138	123	108	108	94	94	94	94	94	76	76
Mongolia . . . . .	Id.	164	146	133	133	116	116	116	116	116	94	94
Mozambico . . . . .	Id.	128	113	100	100	88	88	88	88	88	71	71
Namibia . . . . .	Id.	145	128	117	117	97	97	97	97	97	81	81
Nauru (Rep.) . . . . .	Id.	113	102	87	87	75	75	75	75	75	59	59
Nepal . . . . .	Id.	152	136	117	117	106	106	106	106	106	81	81
Nicaragua . . . . .	Id.	158	138	123	123	107	107	107	107	107	90	90
Niger . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Nigeria . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Norvegia . . . . .	Id.	146	132	115	115	99	99	99	99	99	80	80
Nuova Caledonia . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Nuova Zelanda . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Olanda . . . . .	Id.	241	220	195	195	169	169	169	169	169	133	133
Oman . . . . .	Id.	220	196	178	178	151	151	151	151	151	126	126
Pakistan . . . . .	Id.	138	126	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Panama . . . . .	Id.	164	146	133	133	116	116	116	116	116	94	94

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Papua Nuova Guinea . . . . .	\$ U.S.A.	113	102	87	87	75	75	75	75	75	59	59
Paraguay . . . . .	Id.	162	143	128	128	110	110	110	110	110	91	91
Perù . . . . .	Id.	177	154	138	138	120	120	120	120	120	100	100
Polonia . . . . .	Id.	142	128	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Portogallo . . . . .	Id.	74	66	58	58	50	50	50	50	50	40	40
Qatar . . . . .	Id.	220	196	178	178	151	151	151	151	151	126	126
Romania . . . . .	Id.	122	110	94	94	84	84	84	84	84	62	62
Ruanda . . . . .	Id.	128	112	98	98	85	85	85	85	85	69	69
Saint-Lucia . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Saint-Vincente e Grenadine . . . . .	Id.	154	138	123	123	101	101	101	101	101	85	85
Salomone . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Samoa . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Sao-Tomè e Principe . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Seicelle . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Senegal . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Sierra Leone . . . . .	Id.	184	165	146	146	122	122	122	122	122	103	103
Singapore . . . . .	Id.	171	152	138	138	116	116	116	116	116	97	97
Siria . . . . .	Id.	128	112	97	97	85	85	85	85	85	69	69
Somalia . . . . .	Id.	128	112	97	97	85	85	85	85	85	69	69
Spagna . . . . .	Id.	119	106	94	94	81	81	81	81	81	65	65
Madrid . . . . .	Id.	130	121	103	103	89	89	89	89	89	72	72
Sri-Lanka . . . . .	Id.	138	126	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Stati Uniti d'America . . . . .	Id.	203	178	159	159	142	142	142	142	142	112	112
Washington . . . . .	Id.	222	196	174	174	155	155	155	155	155	122	122
New York . . . . .	Id.	244	212	191	191	170	170	170	170	170	133	133
Sudafricana Rep. . . . .	Id.	145	128	117	117	97	97	97	97	97	81	81
Sudan . . . . .	Id.	159	140	124	124	112	112	112	112	112	85	85
Suriname . . . . .	Id.	190	168	155	155	128	128	128	128	128	107	107
Svezia . . . . .	Id.	178	158	141	141	121	121	121	121	121	98	98
Svizzera . . . . .	Id.	278	248	219	219	185	185	185	185	185	145	145
Ginevra e Berna . . . . .	Id.	307	275	243	243	209	209	209	209	209	171	171
Swaziland . . . . .	Id.	145	128	117	117	97	97	97	97	97	81	81
Tanzania . . . . .	Id.	145	128	117	117	97	97	97	97	97	81	81
Thailandia . . . . .	Id.	178	161	142	142	117	117	117	117	117	100	100
Togo . . . . .	Id.	180	161	143	143	123	123	123	123	123	101	101
Tonga . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Trinidad e Tobago . . . . .	Id.	190	168	155	155	128	128	128	128	128	107	107
Tunisia . . . . .	Id.	164	146	133	133	116	116	116	116	116	94	94
Turchia . . . . .	Id.	174	158	142	142	123	123	123	123	123	93	93
Tuvalu . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Uganda . . . . .	Id.	128	112	97	97	85	85	85	85	85	69	69
Ungheria . . . . .	Id.	122	110	94	94	83	83	83	83	83	62	62
Unione Sovietica . . . . .	Id.	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Uruguay . . . . .	Id.	138	126	110	110	97	97	97	97	97	72	72
Vanuatu . . . . .	Id.	136	122	103	103	90	90	90	90	90	70	70
Venezuela . . . . .	Id.	190	168	155	155	128	128	128	128	128	107	107
Viet Nam . . . . .	Id.	188	164	152	152	128	128	128	128	128	106	106
Yemen . . . . .	Id.	204	183	164	164	138	138	138	138	138	117	117
Yemen (R.D.P.) . . . . .	Id.	204	183	164	164	138	138	138	138	138	117	117
Zaire . . . . .	Id.	200	180	161	161	132	132	132	132	132	112	112
Zambia . . . . .	Id.	140	124	112	112	95	95	95	95	95	76	76
Zimbabwe . . . . .	Id.	128	112	97	97	85	85	85	85	85	69	69

Visto, il Ministro del tesoro  
CARLI

DECRETO 20 giugno 1990.

**Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, ed emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° luglio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,50% emessi con decreto ministeriale 24 giugno 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 25 giugno 1987 e 11% emessi con decreto ministeriale 25 giugno 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986, n. 150 del 30 giugno 1987 e n. 158 del 7 luglio 1988);

Visto il proprio decreto 6 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990 con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1994, nonché di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,50% ed 11%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 97,70% da destinare a sottoscrizioni in contanti.

È disposta, altresì, l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 96,40% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990.

L'assegnazione dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile fino a L. 501.700.000 di B.T.P. 12,50%, con le stesse due scadenze, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,50% e 11% di scadenza 1° luglio 1990, nominativi.

L'importo di lire 5.000 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° luglio 1994 è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; restano ferme, per quanto concerne la seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997, le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 6 giugno 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno per i B.T.P. 1° luglio 1994 e al 16 dicembre e al 16 giugno di ogni anno per i B.T.P. 16 giugno 1997.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11% di scadenza 1° luglio 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1990 per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997.

## Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° luglio 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

## Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1; tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 2,30% per i B.T.P.-1° luglio 1994 e a L. 3,60% per i B.T.P.-16 giugno 1997, tenendo conto dell'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

## Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 1990 per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997; su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

## Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

## Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 luglio 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% sul capitale nominale dei B.T.P. quadriennali e dell'1,25% sul capitale nominale dei B.T.P. settennali, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei Buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interesse per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e con la corresponsione di dietimi per quindici giorni per i B.T.P. 12,50-16 giugno 1997.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

## Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

## Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1990 non verranno prese in considerazione.

## Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta, per ciascuno dei due prestiti, l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal

«prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

## Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

## Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 luglio 1990, senza dietimi di interesse per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e con la corresponsione di quindici giorni di dietimi di interesse netti per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

## Art. 12.

Il 2 luglio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, per ciascun prestito, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interesse per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per quindici giorni, per i B.T.P. 16 giugno 1997.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, ove dovuti, al netto.

## Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11%, di scadenza 1° luglio 1990, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997; per i rinnovi nei B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997 dovranno essere corrisposti quindici giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, per ciascun prestito, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11%, di scadenza 1° luglio 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

#### Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11%, di scadenza 1° luglio 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11%-1° luglio 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità pre-

viste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

#### Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,50% e 11%-1° luglio 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

#### Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994 ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997; in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997. Dette operazioni avranno inizio il 2 luglio 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

## Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

## Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1990

*Il Ministro: CARLI*

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1990  
Registro n. 21 Tesoro; foglio n. 265

90A2799

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

## DECRETO 21 giugno 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 giugno 1989 relativo ai limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
E CON  
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989 relativo ai limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore;

Vista la direttiva n. 89/458/CEE del 18 luglio 1989 che modifica ulteriormente la direttiva n. 70/220/CEE;

Considerato che appare indispensabile dettare norme supplementari per ridurre ulteriormente l'attuale livello delle emissioni di sostanze inquinanti da parte dei veicoli a motore, soprattutto per quelli dotati di un motore avente cilindrata inferiore a 1400 cm<sup>3</sup> particolarmente diffusi nei centri urbani;

## Decreta:

Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità 5 giugno 1989 è così modificato:

1. Il testo della terza riga dell'art. 5 è sostituito dal testo seguente:

«a decorrere dal 1° luglio 1992 per i tipi di veicoli dotati di un motore di cilindrata inferiore a 1400 cm<sup>3</sup>;».

2. È abrogato l'art. 6.

3. Il testo della seconda riga dell'art. 8 è sostituito dal testo seguente:

«a decorrere dal 31 dicembre 1992 per i veicoli dotati di un motore di cilindrata inferiore a 1400 cm<sup>3</sup>;».

4. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 8.

5. Dopo il comma 1 dell'art. 11 è aggiunto il seguente:

«Per i veicoli dotati di un motore di cilindrata inferiore a 1400 cm<sup>3</sup>, la facoltà di cui al primo comma resta valida fino al 30 giugno 1992».

6. Il testo dell'ultima riga della tabella del punto 5.2.1.1.4. dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«C < 1400      19      5      —»

Resta salvo il valore riportato nella quinta colonna della tabella stessa.

7. Il testo dell'ultima riga della tabella del punto 7.1.1.1. dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«C < 1400      22      5,8      —»

Resta salvo il valore riportato nella quinta colonna della tabella stessa.

Roma, 21 giugno 1990

*Il Ministro dell'ambiente*  
RUFFOLO

*Il Ministro dei trasporti*  
BERNINI

*Il Ministro della sanità*  
DE LORENZO

90A2818

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 11 giugno 1990.

**Sospensione della condizione di esclusione dai benefici in materia contributiva.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, recante la conferma delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Considerato che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno stipulato accordi collettivi provinciali diretti ad attuare, per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali;

Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989;

Ritenuta l'opportunità di procedere al differimento del termine relativo alla sospensione della condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;

Considerato che la sospensione della suddetta condizione non comporta maggiori oneri rispetto alla spesa prevista, per la fiscalizzazione degli oneri sociali e per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;

Decreta:

Il termine di cui al decreto 21 ottobre 1989, citato in premessa, concernente la sospensione relativa alla condizione prevista dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è differito dal 30 novembre 1989 al 31 maggio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
DONAT CATTIN

*Il Ministro del tesoro*  
CARLI

90A2800

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 23 maggio 1990.

**Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad uno specifico contratto.**

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 aprile 1989 con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad un contratto collettivo stipulato dalla Cassa interaziendale di previdenza gruppo INA, a favore dei propri iscritti aventi la qualifica di dirigente;

Vista la lettera n. 922547 del 12 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad elevare al 98% l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad un contratto collettivo emesso in tariffa di rendita vitalizia differita; stipulato dalla Cassa interaziendale di previdenza gruppo INA a favore dei propri iscritti aventi la qualifica di dirigente, purché il rendimento residuo a favore dell'Istituto non sia inferiore a mezzo punto percentuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1990

*Il Ministro:* BATTAGLIA

90A2801

DECRETO 14 giugno 1990.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta del diritto annuale per l'anno 1990 a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per la emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visto il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340, con cui è stato aumentato l'importo del diritto annuale per gli anni 1988, 1989 e 1990;

Visto il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con cui è stato aumentato l'importo del diritto annuale per l'anno 1990;

Vista la nota n. 4521 del 19 aprile 1990 con la quale la camera di commercio di Caltanissetta chiede un rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1990 in relazione alla impossibilità di rispettare i termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, non avendo ancora realizzato un sistema completamente meccanizzato;

Tenuto conto che la ritardata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta comporta necessariamente l'impossibilità del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati;

Ritenuto, pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti termini;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1990, rispettivamente al 30 settembre 1990 ed al 31 ottobre 1990.

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 ottobre 1990 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1990

*Il Ministro:* BATTAGLIA

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale), così come modificato dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini] [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: «3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. n. 407/1987 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987.

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: «3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) è il seguente: «4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento».

#### Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987 è il seguente: «1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte».

90A2819

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 giugno 1990.

**Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nella zona dei Castelli Romani.** (Ordinanza n. 1947/FPC).

## IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia, e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista la nota n. 367 del 25 ottobre 1989 della regione Lazio - assessorato ai lavori pubblici, informativa con la quale si trasmette il piano di finanziamento degli interventi sugli edifici di competenza comunale, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988;

Vista la nota n. 4133 del 5 giugno 1989 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, relativa agli elenchi delle opere danneggiate dal sisma dell'aprile-maggio 1987, inerenti l'edilizia statale e di culto;

Viste la nota n. 2391 in data 14 marzo 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, e le note n. 12775/89 del 25 maggio 1989 e n. 7285 del 20 giugno 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali - Soprintendenza archeologica del Lazio, relative alle richieste di finanziamento per interventi su edifici danneggiati, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1039;

Vista la relazione elaborata dal servizio opere pubbliche d'emergenza in merito alla proposta di piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nella zona dei Castelli Romani;

Ritenuto di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore pubblico e di culto, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, demandando ad altro atto dispositivo l'assegnazione dei fondi per il settore privato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Si autorizza a favore della regione Lazio la spesa di lire 7.800 milioni, da destinarsi ad interventi nei comuni previsti nel piano di finanziamento citato in premessa.

Art. 2.

L'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio provvederà ad esprimere pareri di congruità tecnico-economica, ai fini dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

È assegnata la somma di lire 3.800 milioni al Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione da parte del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio delle opere di propria competenza.

Art. 4.

È assegnata la somma di lire 5.800 milioni al Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esecuzione da parte della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio delle opere di propria competenza.

Art. 5.

Le somme di cui ai precedenti articoli fanno carico sullo stanziamento di lire 20.000 milioni di cui all'ordinanza n. 1600 del 16 novembre 1988.

Viene accantonata la somma di lire 2.600 milioni per interventi nel settore privato nei comuni individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2803

ORDINANZA 18 giugno 1990.

Differimento del termine relativo al compenso del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza n. 1951/FPC).

#### IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1471/FPC datata 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con la quale si è provveduto a nominare un commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara;

Vista l'ordinanza n. 1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1988, con la quale, tra l'altro, si è provveduto a determinare il compenso mensile del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia fino al 31 dicembre 1988;

Vista l'ordinanza n. 1762/FPC datata 7 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1989, con la quale, tra l'altro, si è provveduto a differire al 31 dicembre 1989 il termine ultimo necessario per la conclusione del ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti;

Considerato che a causa delle difficoltà incontrate, il programma operativo ha subito materiali rallentamenti e, pertanto, lo stesso commissario *ad acta*, avvalendosi dell'ultimo comma dell'art. 10 della convenzione da lui stipulata con la società Castalia, ha concesso la proroga massima, ivi prevista, di centoventi giorni sul termine stabilito;

Visto che tale proroga è comunque risultata di gran lunga insufficiente a conseguire il completamento dello smaltimento entro il 26 aprile 1990;

Vista la lettera del 20 aprile u.s. con la quale il commissario *ad acta* chiede di essere autorizzato a concedere una ulteriore proroga di almeno centoventi giorni lavorativi;

Visto il fonogramma n. 2074/023 del 30 aprile 1990, con il quale il commissario *ad acta* è stato autorizzato a concedere alla società Castalia una proroga di ulteriori centoventi giorni, motivata da cause di forza maggiore;

Ritenuto di dover prorogare, in conseguenza, il compenso forfettario mensile spettante al commissario *ad acta*;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1989, indicato nell'ordinanza n. 1762/FPC del 7 luglio 1989, relativo al compenso forfettario mensile del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei rifiuti industriali stivati sulla motonave Zanoobia, è differito al 31 agosto 1990.

## Art. 2.

L'onere presuntivamente valutato in L. 20.000.000, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

90A2822

ORDINANZA 18 giugno 1990.

**Determinazione del compenso dovuto ai commissari straordinari *ad acta* ed ai vice commissari straordinari *ad acta* nominati con ordinanze n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989 e n. 1682/FPC in data 8 aprile 1989 per l'effettuazione degli interventi sui rifiuti industriali trasportati via mare dal Libano al porto di La Spezia dalla nave «Rosso», già «Jolly Rosso». (Ordinanza n. 1952/FPC).**

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Vista l'ordinanza n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989, con la quale sono stati nominati due commissari straordinari *ad acta* per la effettuazione delle operazioni preliminari finalizzate al successivo smaltimento definitivo dei rifiuti industriali provenienti via mare dal Libano e diretti al porto di La Spezia e due vice commissari *ad acta* per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale e che comunque interessano l'area di La Spezia;

Vista altresì l'ordinanza n. 1682/FPC in data 8 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1989, con la quale il capitano di vascello Massimo De Paolis è stato nominato vice commissario straordinario *ad acta* in sostituzione del capitano di fregata Umberto Sommovigo;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra comporta un notevole impegno per la delicatezza della materia da trattare;

Ritenuto pertanto di dover compensare adeguatamente i commissari ed i vice commissari straordinari *ad acta* per le prestazioni effettuate e di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;

Considerato peraltro che non è stato possibile assicurare la necessaria continuità delle operazioni di cui trattasi a causa di sopravvenuti problemi di natura politica e tecnica e individuando il periodo delle attività effettivamente prestate a partire dalla data del 6 febbraio 1989 e fino al 20 giugno 1989, giorno in cui, nel corso di una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, venivano concordate con i rappresentanti delle regioni interessate le azioni da intraprendere per il superamento di dette difficoltà;

Considerato infine che a tutt'oggi le cause che hanno determinato la sospensione delle attività non sono ancora state rimosse;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

## Art. 1.

Ai commissari straordinari *ad acta* nominati con ordinanza n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989, per gli interventi sui rifiuti industriali provenienti dal Libano e diretti via mare al porto di La Spezia, viene attribuito un compenso forfettario mensile di L. 3.000.000 con decorrenza dal 6 febbraio 1989 e fino al 20 giugno 1989.

## Art. 2.

Ai vice commissari straordinari *ad acta* nominati con ordinanze n. 1649/FPC in data 6 febbraio 1989 e n. 1682/FPC in data 8 aprile 1989, viene attribuito un compenso forfettario mensile pari a ottanta ore di lavoro straordinario, nella misura prevista per la qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione statale, con decorrenza dal 6 febbraio 1989 e fino al 20 giugno 1989, nei limiti della durata del periodo di ciascuna nomina.

## Art. 3.

Ai commissari straordinari *ad acta* ed ai vice commissari *ad acta* è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle ove ha sede l'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale.

## Art. 4.

L'onere presuntivamente valutato in L. 50.000.000 è posto a carico del Fondo per la protezione civile, integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

90A2823

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 15 giugno 1990.

Proroga del termine per sottoporre a controllo i tabacchi sciolti del raccolto 1989 provenienti dalla Grecia.

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente dell'Azienda 25 gennaio 1989 che fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per sottoporre a controllo il tabacco secco allo stato sciolto;

Ritenuto che, per i tabacchi sciolti del raccolto 1989 provenienti dalla Grecia, accertamenti sanitari disposti dagli uffici della sanità marittima hanno comportato notevoli ritardi nelle operazioni di introduzione del prodotto nei magazzini di trasformazione;

Ritenuto che il consiglio di amministrazione nella seduta del 31 maggio 1990 ha deliberato la proroga al 15 giugno 1990 del termine di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente dell'Azienda 25 gennaio 1989;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente dell'Azienda 25 gennaio 1989 è prorogato al 15 giugno 1990 per i tabacchi sciolti del raccolto 1989 provenienti dalla Grecia.

Roma, 15 giugno 1990

*Il Presidente:* MANNINO

90A2824

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 8 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma primo dell'art. 16;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale del 18 luglio 1989, n. 1131;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 307. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

3. All'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, concorrono la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
- b) struttura e funzione normale;
- c) immunogenetica;

- d) struttura e funzione patologica;  
 e) diagnostica;  
 f) terapia sostitutiva;  
 g) nefrologia clinica;  
 h) nefrologia pediatrica.
6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:
- a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica: informatica medica; statistica medica e metodologia epidemiologica.
- b) Struttura e funzione normale: anatomia e fisiologia umana; bilancio idro-elettrico ed equilibrio acido-base; funzione endocrina del rene; embriologia.
- c) Immunogenetica: immunologia; immunologia dei trapianti; genetica medica; consultorio genetico.
- d) Struttura e funzione patologica: morfologia e fisiopatologia delle nefropatie; patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.
- e) Diagnostica: patologia clinica; anatomia e istologia patologica; radiologia; medicina nucleare; microbiologia clinica.
- f) Terapia sostitutiva: tecniche sostitutive artificiali; trapianto renale.
- g) Nefrologia clinica: nefrologia sperimentale; medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete); medicina interna; nefrologia I (nefropatie glomerulari); nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali); urologia medica; insufficienza renale acuta; insufficienza renale cronica; dietetica di interesse nefrologico; farmacologia e tossicologia; nefrologia geriatrica; emergenze in nefrologia; affezioni urologiche di interesse nefrologico.
- h) Nefrologia pediatrica: nefrologia clinica in età pediatrica; insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica; nefropatie congenite ed ereditarie; nutrizione ed accrescimento; terapia sostitutiva in età pediatrica.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):	
informatica medica . . . . .	ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . .	» 25
Struttura e funzione normale (ore 80):	
embriologia. . . . .	» 15
anatomia e fisiologia umana. . . . .	» 30
bilancio idro-elettrico ed equilibrio acido-base . . . . .	» 15
funzione endocrina del rene . . . . .	» 20
Immunogenetica (ore 70):	
genetica medica . . . . .	» 40
immunologia . . . . .	» 30
Nefrologia clinica (ore 200):	
nefrologia sperimentale . . . . .	» 50
nefrologia . . . . .	» 150
Monte ore elettivo: ore 400.	

*2° Anno:*

Struttura e funzione patologica (ore 50):	
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie . . . . .	ore 20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base . . . . .	» 30
Diagnostica (ore 90):	
patologia clinica . . . . .	» 30
radiologia . . . . .	» 30
medicina nucleare . . . . .	» 30
Terapia sostitutiva (ore 100):	
tecniche sostitutive artificiali . . . . .	» 100
Nefrologia clinica (ore 160):	
nefrologia I (nefropatie glomerulari) . . . . .	» 160
Monte ore elettivo: ore 400.	

## 3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):	
immunologia dei trapianti . . . . .	ore 20
consultorio genetico . . . . .	» 20
Diagnostica (ore 60):	
anatomia e istologia patologica . . .	» 30
microbiologia clinica . . . . .	» 30
Terapia sostitutiva (ore 120):	
tecniche sostitutive artificiali . . . . .	» 120
Nefrologia clinica (ore 180):	
nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali) . . . . .	» 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . .	» 30
urologia medica . . . . .	» 40
insufficienza renale acuta . . . . .	» 40
insufficienza renale cronica . . . . .	» 40

Monte ore elettivo: ore 400.

## 4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):	
trapianto renale . . . . .	ore 120
Nefrologia clinica (ore 200):	
medicina interna . . . . .	» 40
dietetica di interesse nefrologico . . .	» 40
farmacologia e tossicologia . . . . .	» 20
nefrologia geriatrica . . . . .	» 30
emergenze in nefrologia . . . . .	» 40
affezioni urologiche di interesse nefrologico . . . . .	» 30
Nefrologia pediatrica (ore 80):	
nefrologia clinica in età pediatrica .	» 20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica . . . . .	» 20
nefropatie congenite ed ereditarie . .	» 10
nutrizione ed accrescimento . . . . .	» 10
terapia sostitutiva in età pediatrica .	» 20

Monte ore elettivo: ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di nefrologia medica dell'Università di Bari; reparto degenze; centro dialisi; ambulatori; laboratori.  
istituto di clinica chirurgica: centro trapianti; istituto di patologia medica: centro dell'ipertensione; istituto di clinica pediatrica: sezione di nefrologia pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progetti compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Bari, 8 marzo 1990

Il rettore

90A2805

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in acquacoltura;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in acquacoltura;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

## Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

*Articolo unico*

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in acquacoltura. Con il titolo X, dopo l'art. 626 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in acquacoltura:

*Scuola in acquacoltura*

Art. 627. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in «acquacoltura» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore delle tecniche di allevamento delle specie ittiche.

La scuola rilascia il diploma in «acquacoltura».

Art. 628. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e cinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 629. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono tutti gli insegnamenti di cui all'art. 630.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 630. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti di durata annuale:

*1° Anno:*

- 1) chimica generale, inorganica ed organica;
- 2) matematica, fisica e principi di idraulica;
- 3) anatomia e fisiologia con elementi di sistematica degli organismi ed inoltre due corsi opzionali di tipo annuale.

*2° Anno:*

- 1) nutrizione ed alimentazione delle specie ittiche;
- 2) cenni di idrobiologia. Tecniche di allevamento e di riproduzione di organismi acquatici;
- 3) economia del mercato dei prodotti ittici ed inoltre due corsi opzionali di tipo annuale.

## Corsi opzionali (tutti annuali):

- 1) patologia degli organismi acquatici;
- 2) igiene degli allevamenti e profilassi;
- 3) igiene e vigilanza dei prodotti ittici. Cenni di legislazione;
- 4) tecnologia delle industrie alimentari e della catena di distribuzione relativa alle specie ittiche;
- 5) organizzazione e gestione dell'allevamento ittico;
- 6) tecnica mangimistica;
- 7) miglioramento genetico degli organismi acquatici;
- 8) biotecnologia applicata all'acquacoltura;
- 9) cenni di informatica;
- 10) tecnologie di allevamento delle specie ittiche di acqua fredda;
- 11) tecnologie di allevamento delle specie ittiche di acqua calda;
- 12) allevamento di organismi marini.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 631. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 632. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in visite e in periodi di permanenza presso aziende del settore, nonché nell'illustrazione degli aspetti applicati e ha la durata di centoventi ore.

Art. 633. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 634. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 635. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 maggio 1990

*Il rettore:* BAUSOLA

90A2806

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 117

Corso dei cambi del 18 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valcri

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1238,500	1238,500	1238,70	1238,500	1238,500	1238,500	1238,150	1238,500	1238,500	—
E.C.U. . . . .	1513,750	1513,750	1514,50	1513,750	1513,750	1513,750	1513,750	1513,750	1513,750	—
Marco tedesco . . . . .	734 —	734 —	734,25	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —	734 —	—
Franco francese . . . . .	218,150	218,150	218,50	218,150	218,150	218,150	218,150	218,150	218,150	—
Lira sterlina . . . . .	2113,100	2113,100	2114 —	2113,100	2113,100	2113,100	2113,010	2113,100	2113,100	—
Fiorino olandese . . . . .	651,910	651,910	652 —	651,910	651,910	651,910	651,910	651,910	651,910	—
Franco belga . . . . .	35,695	35,695	35,70	35,695	35,695	35,695	35,703	35,695	35,695	—
Peseta spagnola . . . . .	11,894	11,894	11,92	11,894	11,894	11,894	11,893	11,894	11,894	—
Corona danese . . . . .	193,050	193,050	193,10	193,050	193,050	193,050	193,060	193,050	193,050	—
Lira irlandese . . . . .	1968,200	1968,200	1968 —	1968,200	1968,200	1968,200	1969 —	1968,200	1968,200	—
Dracma greca . . . . .	7,506	7,506	7,52	7,506	7,506	7,506	7,509	7,506	7,506	—
Escudo portoghese . . . . .	8,367	8,367	8,36	8,367	8,367	8,367	8,367	8,367	8,367	—
Dollaro canadese . . . . .	1057,100	1057,100	1056 —	1057,100	1057,100	1057,100	1056,900	1057,100	1057,100	—
Yen giapponese . . . . .	8,036	8,036	8,05	8,036	8,036	8,036	8,034	8,036	8,036	—
Franco svizzero . . . . .	865,090	865,090	866 —	865,090	865,090	865,090	865,380	865,090	865,090	—
Scellino austriaco . . . . .	104,325	104,325	104,40	104,325	104,325	104,325	104,321	104,325	104,325	—
Corona norvegese . . . . .	191,080	191,080	191,50	191,080	191,080	191,080	191,190	191,080	191,080	—
Corona svedese . . . . .	203,020	203,020	203 —	203,020	203,020	203,020	203,020	203,020	203,020	—
Marco finlandese . . . . .	311,800	311,800	212 —	311,800	311,800	311,800	311,800	311,800	311,800	—
Dollaro australiano . . . . .	963,400	963,400	962 —	963,400	963,400	963,400	963,500	963,400	963,400	—

### Media dei titoli del 18 giugno 1990

Rendita 5% 1935 . . . . .	70 —	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 . . .	96,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 . . . . .	101,500	» » » TR 2,5% 1983/93 . . . . .	90,825
» 9% » » 1976-91 . . . . .	101,800	» » » Ind. 15- 7-1985/90 . . . . .	99,975
» 10% » » 1977-92 . . . . .	101,375	» » » » 16- 8-1985/90 . . . . .	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . . .	105,150	» » » » 18- 9-1985/90 . . . . .	100,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . .	95,950	» » » » 18-10-1985/90 . . . . .	100,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 . . . . .	94,700	» » » » 1-11-1983/90 . . . . .	100,825
» » » 22- 6-1987/91 . . . . .	94,750	» » » » 18-11-1985/90 . . . . .	100,425
» » » 18- 3-1987/94 . . . . .	80,975	» » » » 1-12-1983/90 . . . . .	101,150
» » » 21- 4-1987/94 . . . . .	80,850	» » » » 18-12-1985/90 . . . . .	101,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 . . . . .	95,275	» » » » 1- 1-1984/91 . . . . .	101,075
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 . . . . .	100,975	» » » » 17- 1-1986/91 . . . . .	100,550
» » » 11% 1- 1-1987/92 . . . . .	99,600	» » » » 1- 2-1984/91 . . . . .	100,850
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . . . .	97,950	» » » » 18- 2-1986/91 . . . . .	100,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . . . .	97,025	» » » » 1- 3-1984/91 . . . . .	100,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . . . .	92,425	» » » » 18- 3-1986/91 . . . . .	100,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . . . .	100 —		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . . . .	92,375		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91 . . . .	100,550	Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 7-1990 . . . . .	99,825
» » » »	1- 5-1984/91 . . . .	100,350	» » » »	10,50%	1- 7-1990 . . . . .	99,825
» » » »	1- 6-1984/91 . . . .	100,650	» » » »	11,00%	1- 7-1990 . . . . .	99,775
» » » »	1- 7-1984/91 . . . .	101,025	» » » »	9,50%	1- 8-1990 . . . . .	99,825
» » » »	1- 8-1984/91 . . . .	100,775	» » » »	10,50%	1- 8-1990 . . . . .	99,800
» » » »	1- 9-1984/91 . . . .	100,350	» » » »	11,00%	1- 8-1990 . . . . .	99,775
» » » »	1-10-1984/91 . . . .	100,300	» » » »	9,25%	1- 9-1990 . . . . .	99,700
» » » »	1-11-1984/91 . . . .	100,500	» » » »	11,25%	1- 9-1990 . . . . .	99,775
» » » »	1-12-1984/91 . . . .	100,625	» » » »	11,50%	1- 9-1990 . . . . .	99,700
» » » »	1- 1-1985/92 . . . .	100,575	» » » »	9,25%	1-10-1990 . . . . .	99,400
» » » »	1- 2-1985/92 . . . .	100,650	» » » »	11,50%	1-10-1990 . . . . .	99,825
» » » »	18- 4-1986/92 . . . .	100,300	» » » »	11,50%	1-10-1990 B . . . . .	99,800
» » » »	19- 5-1986/92 . . . .	100,175	» » » »	9,25%	1-11-1990 . . . . .	99,300
» » » »	20- 7-1987/92 . . . .	99,725	» » » »	9,25%	1-12-1990 . . . . .	99,300
» » » »	19- 8-1987/92 . . . .	99,550	» » » »	12,50%	1- 3-1991 . . . . .	101,375
» » » »	1-11-1987/92 . . . .	99,475	» » » »	11,50%	1-11-1991 . . . . .	99,325
» » » »	1-12-1987/92 . . . .	99,850	» » » »	11,50%	1-12-1991 . . . . .	99,325
» » » »	1- 1-1988/93 . . . .	99,650	» » » »	9,25%	1- 1-1992 . . . . .	96,875
» » » »	1- 2-1988/93 . . . .	99,075	» » » »	9,25%	1- 2-1992 . . . . .	96,525
» » » »	1- 3-1988/93 . . . .	99,025	» » » »	11,00%	1- 2-1992 . . . . .	97,825
» » » »	1- 4-1988/93 . . . .	98,950	» » » »	9,15%	1- 3-1992 . . . . .	96,400
» » » »	1- 5-1988/93 . . . .	99,925	» » » »	12,50%	1- 3-1992 . . . . .	99,775
» » » »	1- 6-1988/93 . . . .	100,450	» » » »	9,15%	1- 4-1992 . . . . .	96,550
» » » »	18- 6-1986/93 . . . .	99,450	» » » »	11,00%	1- 4-1992 . . . . .	97,625
» » » »	1- 7-1988/93 . . . .	100,475	» » » »	12,50%	1- 4-1992 . . . . .	99,775
» » » »	17- 7-1986/93 . . . .	99,225	» » » »	12,50%	18- 4-1992 . . . . .	99,800
» » » »	1- 8-1988/93 . . . .	99,850	» » » »	9,15%	1- 5-1992 . . . . .	98,725
» » » »	19- 8-1986/93 . . . .	97,900	» » » »	11,00%	1- 5-1992 . . . . .	97,775
» » » »	1- 9-1988/93 . . . .	99,250	» » » »	12,50%	1- 5-1992 . . . . .	99,900
» » » »	18- 9-1986/93 . . . .	97,425	» » » »	12,50%	17- 5-1992 . . . . .	99,975
» » » »	1-10-1988/93 . . . .	99,550	» » » »	9,15%	1- 6-1992 . . . . .	99,375
» » » »	20-10-1986/93 . . . .	97,675	» » » »	10,50%	1- 7-1992 . . . . .	99,925
» » » »	1-11-1988/93 . . . .	99,750	» » » »	11,50%	1- 7-1992 . . . . .	98,575
» » » »	18-11-1986/93 . . . .	97,825	» » » »	11,50%	1- 8-1992 . . . . .	98,200
» » » »	19-12-1986/93 . . . .	98,500	» » » »	12,50%	1- 9-1992 . . . . .	99,825
» » » »	1- 1-1989/94 . . . .	99,800	» » » »	12,50%	1-10-1992 . . . . .	99,825
» » » »	1- 2-1989/94 . . . .	99,125	» » » »	12,50%	1- 2-1993 . . . . .	99,500
» » » »	1- 3-1989/94 . . . .	99,025	» » » »	12,50%	1- 2-1993 . . . . .	99,575
» » » »	15- 3-1989/94 . . . .	98,750	» » » »	12,50%	1- 7-1993 . . . . .	99,575
» » » »	1- 4-1989/94 . . . .	99,025	» » » »	12,50%	1- 8-1993 . . . . .	99,050
» » » »	1- 9-1988/94 . . . .	98,425	» » » »	12,50%	1- 9-1993 . . . . .	99,100
» » » »	1-10-1987/94 . . . .	98,375	» » » »	12,50%	1-10-1993 . . . . .	98,950
» » » »	1-11-1988/94 . . . .	98,725	» » » »	12,50%	1-11-1993 . . . . .	99,275
» » » »	1- 2-1985/95 . . . .	99,625	» » » »	12,50%	1-11-1993 Q. . . . .	99,275
» » » »	1- 3-1985/95 . . . .	96,975	» » » »	12,50%	17-11-1993 . . . . .	99,125
» » » »	1- 4-1985/95 . . . .	96,700	» » » »	12,50%	1-12-1993 . . . . .	99,275
» » » »	1- 5-1985/95 . . . .	96,975	» » » »	12,50%	1- 1-1994 . . . . .	99,175
» » » »	1- 6-1985/95 . . . .	97,825	Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,825
» » » »	1- 7-1985/95 . . . .	97,975	» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
» » » »	1- 8-1985/95 . . . .	96,300	» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,350
» » » »	1- 9-1985/95 . . . .	95,825	» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,175
» » » »	1-10-1985/95 . . . .	96,525	» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,125
» » » »	1-11-1985/95 . . . .	96,825	» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,825
» » » »	1-12-1985/95 . . . .	97,125	» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,250
» » » »	1- 1-1986/96 . . . .	97,325	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,975
» » » »	1- 1-1986/96 II . . . .	99,025	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,125
» » » »	1- 2-1986/96 . . . .	97,425	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,500
» » » »	1- 3-1986/96 . . . .	97,350	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,125
» » » »	1- 4-1986/96 . . . .	97,475	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,675
» » » »	1- 5-1986/96 . . . .	97,775	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90,800
» » » »	1- 6-1986/96 . . . .	98,575	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,325
» » » »	1- 7-1986/96 . . . .	97,875	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,675
» » » »	1- 8-1986/96 . . . .	95,825	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,200
» » » »	1- 9-1986/96 . . . .	95,775	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,350
» » » »	1-10-1986/96 . . . .	94,675	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,300
» » » »	1-11-1986/96 . . . .	95,050	» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,050
» » » »	1-12-1986/96 . . . .	95,800	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,100
» » » »	1- 1-1987/97 . . . .	95,950	» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,800
» » » »	1- 2-1987/97 . . . .	95,950	» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,975
» » » »	18- 2-1987/97 . . . .	96 —	» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,650
» » » »	1- 3-1987/97 . . . .	95,950				
» » » »	1- 4-1987/97 . . . .	95,825				
» » » »	1- 5-1987/97 . . . .	96,025				
» » » »	1- 6-1987/97 . . . .	97,200				

**Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994, al portatore**

A norma del decreto ministeriale 23 gennaio 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1990, si rende noto che il 2 luglio 1990 il magazzino del Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994.

90A2779

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Entrata in vigore del programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la realizzazione del progetto integrato di miglioramento della produzione e commercializzazione della patata del Narino, firmato a Bogotà il 20 settembre 1989.**

Il giorno 22 gennaio 1990 si è perfezionata la notifica italiana prevista per l'entrata in vigore del programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la realizzazione del progetto integrato di miglioramento della produzione e commercializzazione della patata del Narino, firmato a Bogotà il 20 settembre 1989.

In conformità all'articolo XVI, il programma è entrato in vigore il 22 gennaio 1990.

90A2825

**Entrata in vigore del programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per lo sviluppo dell'allevamento suino nel Dipartimento del Narino, firmato a Bogotà il 20 settembre 1989.**

Il giorno 22 gennaio 1990 si è perfezionata la notifica italiana prevista per l'entrata in vigore del programma di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per lo sviluppo dell'allevamento suino nel Dipartimento del Narino, firmato a Bogotà il 20 settembre 1989.

In conformità all'articolo XIV, il programma è entrato in vigore il 22 gennaio 1990.

90A2826

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**Revoca di trasferimento di notaio**

Con decreto ministeriale 21 giugno 1990 è stato revocato il decreto ministeriale 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Millozza Margherita alla sede di Roma.

90A2829

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Attribuzione alla società Sae Sadelmi S.p.a., in Milano, dello sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'INPS da parte delle aziende che trasferiscono unità operative nel Sud.**

Con decreto ministeriale 29 maggio 1990, alla società Sae Sadelmi S.p.a., con sede in Milano, viene attribuito il beneficio di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, trasfuso nell'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, dal momento dell'effettivo trasferimento del Centro operativo costruzione impianti nella provincia di Taranto, per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

90A2808

**Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1979, concernente lo scioglimento della Società cooperativa tra ortofrutticoltori, agrumicoltori ed affini S. Martino, in Muravera.**

Con decreto ministeriale 26 maggio 1990, è stato modificato il precedente decreto in data 27 settembre 1979, nel senso che la Società cooperativa tra ortofrutticoltori, agrumicoltori ed affini S. Martino, con sede in Muravera (Cagliari), è da ritenersi sciolta senza la nomina del commissario liquidatore.

Conseguentemente la nomina a liquidatore del dott. Covacivich Giuseppe è revocata.

90A2809

**Scioglimento di società cooperative**

Con decreti ministeriali 24 maggio 1990, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Massimiliana» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Balsi in data 12 ottobre 1955, rep. n. 33829, reg. soc. n. 170, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Il Faro rosso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Piccinetti in data 13 gennaio 1983, rep. n. 685, reg. soc. n. 733/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Prosperitate - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 7 giugno 1960, rep. n. 82349, reg. soc. n. 1128/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lilium» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 1° ottobre 1963, rep. n. 5856, reg. soc. n. 2951/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dipendenti Dianas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 14 aprile 1961, rep. n. 2631, reg. soc. n. 976/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Bionda Serena a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 3 gennaio 1964, rep. n. 366903/8371, reg. soc. n. 1206/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.Fe.R.T. - Cooperativa edilizia ferrovieri Roma Termini a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 aprile 1964, rep. n. 30862, reg. soc. n. 2201/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «SIAL - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 ottobre 1954, rep. n. 21077, reg. soc. n. 3058, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Roma Augusta a r.l.» (già «Sezione autonoma società cooperativa edilizia Italia nuova»), con sede in Roma, costituita per rogito Rinaldi in data 1° dicembre 1927, reg. soc. n. 491/27, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata XXIII Settembre», con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 24 settembre 1952, rep. n. 7925, reg. soc. n. 2301, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santa Maria della Vittoria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 dicembre 1960, rep. n. 39744, reg. soc. n. 150/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Bolema», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 13 novembre 1962, rep. n. 17792, reg. soc. n. 2671/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Adour - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 5 marzo 1963, rep. n. 64799, reg. soc. n. 989/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giada - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Eutera in data 21 gennaio 1959, rep. n. 314330, reg. soc. n. 361, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tamiro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 24 febbraio 1955, rep. n. 163520, reg. soc. n. 839, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nord-Sud» cooperativa di giornalisti a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi (coadiutore del dott. Attagui) in data 13 ottobre 1983, rep. n. 48252, reg. soc. n. 6899/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ermione Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cerini in data 6 novembre 1984, rep. n. 46020, reg. soc. n. 7913/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Visnova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 maggio 1958, rep. n. 18380, reg. soc. n. 1080, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oreste e Pilade» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 9 marzo 1954, rep. n. 71603, reg. soc. n. 1109/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palladio Rutilio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 11 marzo 1955, rep. n. 13329, reg. soc. n. 2498, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Sole splende alto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 29 aprile 1954, rep. n. 29238, reg. soc. n. 1857/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Santa Germana a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 3 novembre 1961, rep. n. 1074, reg. soc. n. 2460/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dipenaoli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 14 marzo 1962, rep. n. 33908, reg. soc. n. 690/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La nostra casa» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Russo-Ajello in data 10 gennaio 1947, rep. n. 65301, reg. soc. n. 482/47, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rosolina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 6 luglio 1961, rep. n. 37378, reg. soc. n. 1704/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Vita tranquilla a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 31 marzo 1954, rep. n. 11400, reg. soc. n. 1396, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Fiumicino 85 pronto intervento - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 29 giugno 1985, rep. n. 59912, reg. soc. n. 7320/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro nazionale studi per l'edilizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 giugno 1974, rep. n. 111880, reg. soc. n. 3678/74, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Roma XV - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 22 ottobre 1984, rep. n. 12395, reg. soc. n. 7730/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Corato in data 12 marzo 1979, rep. n. 3215, reg. soc. n. 1696/79, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Coop. La Pigna - Cooperativa servizi e turismo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mariconda in data 25 marzo 1985, rep. n. 15651, reg. soc. n. 5223/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Di.S. - Cooperativa di lavoro distribuzione e servizi S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 31 luglio 1984, rep. n. 25591, reg. soc. n. 6707/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sirio Aequitas a responsabilità limitata» (già «Sirio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 12 maggio 1949, rep. n. 20468, reg. soc. n. 1155/49, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Roseto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata tra impiegati di ruolo e pensionati vitalizi dello Stato», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 25 luglio 1955, rep. n. 21759, reg. soc. n. 1975/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pastrengo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 5 maggio 1954, rep. n. 53550, reg. soc. n. 2166, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laurentina 61» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 25 gennaio 1961, rep. n. 4261, reg. soc. n. 553/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dapco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 5 aprile 1961, rep. n. 40832, reg. soc. n. 999/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Direttissima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 30 settembre 1960, rep. n. 35399, reg. soc. n. 1062, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Vergiliana» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 6 maggio 1954, rep. n. 16046, reg. soc. n. 2174/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Civile Bruno» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 4 febbraio 1964, rep. n. 121171, reg. soc. n. 1197/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ialpa 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già «Colosseum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Vitiello in data 14 settembre 1964, rep. n. 31048, reg. soc. n. 3483/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Concordia Ottava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 13 gennaio 1964, rep. n. 113698, reg. soc. n. 540/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Per aspera ad astra» per azioni a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ciaccio in data 27 gennaio 1964, rep. n. 223515, reg. soc. n. 2618/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Roccaraja - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi (coadiutore del dott. Butera) in data 29 gennaio 1974, rep. n. 731300, reg. soc. n. 1194/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Colonna Antonina '73 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ferrofini in data 14 marzo 1973, rep. n. 2951, reg. soc. n. 1682/74, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione a lavoro «Gli avventurieri del deserto di mattoni - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ermini in data 7 aprile 1982, rep. n. 11522, reg. soc. n. 2895/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italfilm 82» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bruccheri in data 19 marzo 1982, rep. n. 59945, reg. soc. n. 3248/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Impresa Romadue cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giglio in data 20 aprile 1982, rep. n. 143, reg. soc. n. 3979/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sicuritas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Checchi in data 30 marzo 1968, rep. n. 7084, reg. soc. n. 1262/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Libia» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 21 marzo 1964, rep. n. 124846, reg. soc. n. 1805/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mole Adriana Quinta» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 16 novembre 1955, rep. n. 42828, reg. soc. n. 2665, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Leonardo 1972 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 3 luglio 1972, rep. n. 534475, reg. soc. n. 2324/72, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Uro-Medical - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 3 giugno 1980, rep. n. 8724, reg. soc. n. 3521/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Etruria Prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ventura (coadiutore del dott. Antonelli) in data 24 febbraio 1964, rep. n. 65818, reg. soc. n. 1891/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santo Giovanni Bis 1973 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 luglio 1972, rep. n. 56781, reg. soc. n. 2690/72, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Gruppo consumatori sabini (Gru.Co.Sa.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo Romano (Roma) costituita per rogito Terra-Abrami in data 12 novembre 1978, rep. n. 12310, reg. soc. n. 767/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lega degli etruschi» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 7 novembre 1974, rep. n. 40414, reg. soc. n. 4704/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vena d'oro a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 16 marzo 1955, rep. n. 7372, reg. soc. n. 1188, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giurisprudenza a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Spezzano in data 23 novembre 1955, rep. n. 219, reg. soc. n. 468, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.I.M.A. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 17 settembre 1985, rep. n. 37844, reg. soc. n. 1804/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Fedelissima a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 13 aprile 1965, rep. n. 119503, reg. soc. n. 1008, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Paolo di Tarso a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 5 aprile 1954, rep. n. 89024, reg. soc. n. 1397, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia spazio 1980» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fiduccia in data 13 giugno 1980, rep. n. 1417, reg. soc. n. 4728/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La nostra speranza edile» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 14 febbraio 1955, rep. n. 44238, reg. soc. n. 732, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Co.N.I.L.A. Due - Cooperativa nazionale internazionale lavori appalti due» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Davide Reposo coad. di Lenka Nemcova in data 10 gennaio 1986, rep. n. 15946, reg. soc. n. 2129/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Celio 85» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Morghen in data 2 ottobre 1985, rep. n. 20821, reg. soc. n. 10609/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Verde nuovo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Macri in data 17 giugno 1983, rep. n. 18408, reg. soc. n. 5339/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Levia Gravia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 11 marzo 1954, rep. n. 25525, reg. soc. n. 1193, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dalia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 7 ottobre 1963, rep. n. 5917, reg. soc. n. 3149, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ciclamini» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 2 ottobre 1963, rep. n. 5864, reg. soc. n. 3006/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Fausta» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 11 luglio 1956, rep. n. 21766, reg. soc. n. 1492, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Masleo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 8 maggio 1956, rep. n. 2582, reg. soc. n. 1088, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trigoria» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ferdinandi in data 13 giugno 1975, rep. n. 282428, reg. soc. n. 2568/75, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Programma 74» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 18 dicembre 1975, rep. n. 29320, reg. soc. n. 937/76, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giogabor 271» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 1° dicembre 1970, rep. n. 756, reg. soc. n. 3513/70, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio nazionale 3C - Cooperative comunità cultura» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 27 maggio 1983, rep. n. 18248, reg. soc. n. 4224/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Jna Domus 1964» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 12 febbraio 1964, rep. n. 23722, reg. soc. n. 1268/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Lorenzo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fasani in data 8 marzo 1985, rep. n. 2804, reg. soc. n. 4310/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primo angolo sereno» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 agosto 1964, rep. n. 31972, reg. soc. n. 3437/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «R.V.M. Registratori video magnetiche» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno coad. di Gamberale in data 2 settembre 1964, rep. n. 102994, reg. soc. n. 4173, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Isolina» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 26 marzo 1957, rep. n. 29199, reg. soc. n. 1006, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilcentro 2035» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bartolomucci in data 14 aprile 1983, rep. n. 33828, reg. soc. n. 2995/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Orchidea» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 10 ottobre 1963, rep. n. 107842, reg. soc. n. 3487, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pinella a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 10 agosto 1955, rep. n. 19607, reg. soc. n. 2146, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sopabema a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 24 dicembre 1952, rep. n. 1342/540, reg. soc. n. 169/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eva 1964» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mazza in data 15 settembre 1964, rep. n. 391896/9323, reg. soc. n. 3512/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Olmata» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 2 settembre 1964, rep. n. 426944, reg. soc. n. 3474, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Bottega editrice a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 9 aprile 1981, rep. n. 81708, reg. soc. n. 3317, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus 3ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Carli in data 2 ottobre 1973, rep. n. 138086, reg. soc. n. 4992/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eirene a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 20 ottobre 1967, rep. n. 36996, reg. soc. n. 2530, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Due torri 73» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Guglielmi in data 12 gennaio 1973, rep. n. 2868, reg. soc. n. 2512/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Cosmos per la costruzione di case economiche» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 29 maggio 1956, rep. n. 6309, reg. soc. n. 1759, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Castore e Polluce» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 13 marzo 1954, rep. n. 19178, reg. soc. n. 1206, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Crescenzo Grillo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Di Caprio in data 14 marzo 1960; rep. n. 41552, reg. soc. n. 16, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tranquillità 1964» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 12 febbraio 1964, rep. n. 30398, reg. soc. n. 1332, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Bernardetta a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fasani in data 16 aprile 1985, rep. n. 3281, reg. soc. n. 5546/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Archipram a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 19 dicembre 1984, rep. n. 28632, reg. soc. n. 3760/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Palocco a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Bartolomucci in data 11 dicembre 1984, rep. n. 59827, reg. soc. n. 961/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aequa Potestas a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 febbraio 1949, rep. n. 2101, reg. soc. n. 466, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Robur» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 26 agosto 1946, rep. n. 5776, reg. soc. n. 13848, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santa Barbara» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 5 dicembre 1962, rep. n. 49548, reg. soc. n. 253, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Meridiana Terza» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 8 luglio 1963, rep. n. 22392, reg. soc. n. 1903/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Palma» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 21 marzo 1983, rep. n. 5862, reg. soc. n. 2998/83, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Fonte Marchese a r.l.», con sede in Percile (Roma), costituita per rogito Campanini in data 13 aprile 1983, rep. n. 46472, reg. soc. n. 3136/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Roma capitale spettacolo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 28 marzo 1978, rep. n. 2387, reg. soc. n. 1905/78, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistica Sirio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Squilacci in data 23 novembre 1978, rep. n. 203817, reg. soc. n. 155/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Nuova Cavour» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 26 giugno 1961, rep. n. 16197, reg. soc. n. 1628/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valchiria XXXIX» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 20 marzo 1964, rep. n. 124819, reg. soc. n. 1806/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marino Da Caramanico - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 10 gennaio 1956, rep. n. 20098, reg. soc. n. 274, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia 21 Luglio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale (coadiutore del dott. Russo) in data 21 luglio 1948, rep. n. 68077, reg. soc. n. 1966, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La casa desiderata» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 29 luglio 1948, rep. n. 33278, reg. soc. n. 1714, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ati medaglia d'oro fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 28 febbraio 1956, rep. n. 24695, reg. soc. n. 922, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eureka Monterosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 22 settembre 1955, rep. n. 19707, reg. soc. n. 2387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Capitolina Domus» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 30 aprile 1955, rep. n. 24430, reg. soc. n. 1745, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Felix Silvana Domus» a responsabilità limitata (già «Silvana Domus» a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 11 marzo 1955, rep. n. 30290, reg. soc. n. 1106, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Felice da Cantalice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 18 febbraio 1964, rep. n. 114316, reg. soc. n. 910/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Anna» 1964 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro), in data 3 marzo 1964, rep. n. 114607, reg. soc. n. 1527/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sabina II», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 22 ottobre 1963, rep. n. 21611, reg. soc. n. 3330/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Pisanella 10 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fedele in data 11 settembre 1964, rep. n. 5832, reg. soc. n. 3481/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Assolatia» Società a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 15 settembre 1955, rep. n. 93458, reg. soc. n. 2221, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Polis - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Villani in data 8 febbraio 1973, rep. n. 5887, reg. soc. n. 1338/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia la Nuovissima Appia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 6 maggio 1949, rep. n. 11098, reg. soc. n. 1138, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Spera 1° - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 4 febbraio 1960, rep. n. 48199, reg. soc. n. 320/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Segesi a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 9 settembre 1964, rep. n. 15089, reg. soc. n. 3415/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Margherita Prima '64» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 24 settembre 1964, rep. n. 134438, reg. soc. n. 3791/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata Domus Apta Mihi», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 23 gennaio 1962, rep. n. 60034, reg. soc. n. 354/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alambicco a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 2 ottobre 1964, rep. n. 73991, reg. soc. n. 3573/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Avise a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 19 novembre 1957, rep. n. 32573/14575, reg. soc. n. 2211, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Vescovio» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 15 marzo 1954, rep. n. 54883, reg. soc. n. 1732, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Robertino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 20 maggio 1963, rep. n. 6717, reg. soc. n. 1710/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santo Francesco - Società Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Passale (coadiutore del dott. Pastore) in data 18 giugno 1963, rep. n. 356890, reg. soc. n. 2773/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa case popolari di Castenedolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castenedolo (Brescia), costituita per rogito Barzellotti in data 6 aprile 1982, rep. n. 25557, reg. soc. n. 22653, tribunale di Brescia;

società cooperativa mista «Teatro Sintetico soc. coop. a r.l.», con sede in Cremona, costituita per rogito Rizzi in data 23 aprile 1985, rep. n. 68224, reg. soc. n. 6013, tribunale di Cremona;

società cooperativa agricola «Club 3 P - Commessaggio» a responsabilità limitata, con sede in Commessaggio (Mantova), costituita per rogito Cavandoli in data 7 novembre 1959, rep. n. 8052/4125, reg. soc. n. 3149, tribunale di Mantova;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di vendita 4° reggimento artiglieria missili c/a Soc. coop. a r.l.», con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 6 novembre 1975, rep. n. 2636, reg. soc. n. 5427, tribunale di Mantova;

società cooperativa mista «Cadit - Cooperativa animatori d'intervento territoriale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 27 maggio 1980, rep. n. 138375, reg. soc. n. 4565, tribunale di Pavia;

società cooperativa mista «C.A.P.P.A.D.E.A. coop. a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito Gaetani in data 19 novembre 1984, rep. n. 55247, reg. soc. n. 5922, tribunale di Pavia;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Avvenire - Società a r.l.», con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Pizzamiglio in data 27 novembre 1954, rep. n. 19166/6481, reg. soc. n. 4958, tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Fiordaliso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gorla Minore (Varese), costituita per rogito Brighina in data 7 marzo 1975, rep. n. 37115, reg. soc. n. 9679, tribunale di Busto Arsizio.

90A2810

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuova agricoltura - Soc. coop. a r.l.», in Chions

Con deliberazione della giunta regionale n. 2216 del 18 maggio 1990 il rag. Paolo Sancassani, con studio in Pordenone, viale Martelli, 16, è stato nominato commissario liquidatore della «Nuova agricoltura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Chions, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1497 del 14 aprile 1981 in sostituzione del dott. Ivan Scian.

90A2812

## REGIONE MARCHE

### Autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale «Frasassi - Sorgente Piagge del Prete» in contenitori P.E.T.

Si comunica che la «Industrie Togni S.p.a.» di Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo da Vinci n. 1, con decreto del presidente della giunta delle Marche 26 aprile 1990, n. 2177, è stata autorizzata al confezionamento e vendita in contenitori P.E.T. dell'acqua minerale «Frasassi - Sorgente Piagge del Prete» di Genga (Ancona).

90A2813

## REGIONE UMBRIA

### Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Motette» in contenitori di polietilene tereftalato

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 261 dell'11 maggio 1990 la società Motette S.r.l., con sede in Molino delle Ogne di Scheggia e Pascelupo (Perugia), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Motette», nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 litri formati direttamente nello stabilimento d'imbottigliamento a mezzo soffiatrice Sidel SB06 utilizzando preforme prodotte con polietilene tereftalati precedentemente autorizzati.

90A2814

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Gaillie, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egildo  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFONOVE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Prosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Vatera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 71
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Calmi, 14

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 13
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 15/17  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUINA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliier, 34

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURINCA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato n. Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Firola (Etruria S.a.s.), via Cavcur, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 296.000
- annuale	L. 160.000
- semestrale	L. 160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	L. 52.000
- annuale	L. 36.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L. 166.000
- annuale	L. 88.000
- semestrale	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 52.000
- annuale	L. 36.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 166.000
- annuale	L. 90.000
- semestrale	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 558.000
- annuale	L. 360.000
- semestrale	L. 360.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> . . . . .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni ó prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.**



\* 4 1 1 1 0 0 1 4 7 0 9 0 0 1 0 0 0 \*

**L. 1.000**